



Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Ordinanza sindacale n. 208 del 01/08/2015

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica per l'adozione di misure preventive contro la diffusione del virus West Nile.

IL SINDACO

Premesso

- che nel corso del mese di luglio 2015, sono stati accertati diversi casi di infezione da Virus West Nile anche sul nostro territorio regionale ;
- Che il virus West Nile (WNV) è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Culex, non trasmissibile da persona a persona, e con sintomi che vanno da forme lievi simil-influenzali a complicanze neurologiche anche gravi, soprattutto nei soggetti fragili (anziani, immunodepressi);
- che l'elevata temperatura e l'umidità stagionale favoriscono la proliferazione dei vettori, in particolare in aree verdi abbandonate, caditoie non trattate, ristagni d'acqua in contenitori non gestiti (sottovasi, pneumatici, tombini, secchi, grondaie o pozzetti);

Dato atto che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo ad effettuare interventi straordinari di disinfestazione larvicida e adulticida su tutto il territorio comunale;

Ritenuto necessario ed urgente adottare un provvedimento contingibile volto a ridurre le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle zanzare vettori, limitare il rischio di trasmissione del virus alla popolazione e responsabilizzare cittadini e soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

1. A tutti i cittadini di:
 - Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
 - Procedere, laddove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo dei proprietari (es. vasche o bidoni per l'irrigazione di orti o giardini) alla loro vuotatura dall'acqua almeno una volta alla settimana o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere;
 - In caso di utilizzo di sottovasi, è assolutamente da evitare l'eventuale ristagno di acqua in essi o, in alternativa, occorre procedere al loro svuotamento almeno una volta alla settimana;
 - Capovolgere i vasi o altri contenitori non utilizzati, al fine di evitare il ristagno d'acqua;

- Provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua;
 - Trattare l'acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con specifici prodotti antilarvali reperibili presso ditte specializzate nel settore della disinfestazione o presso esercizi che ne dispongono;
 - Tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata, sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere.
2. Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi:
- Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico dei fabbricati e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, in particolar modo all'interno dei tombini di piazzali, orti e giardini;
3. A tutti i proprietari e/o conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici:
- Di procedere, laddove possibile, allo svuotamento periodico (almeno una volta alla settimana) di tutti i contenitori di acqua per l'irrigazione quali vasche, bidoni, fusti ecc., e comunque di coprire ermeticamente gli stessi contenitori con teli di plastica, coperchi o zanzariere in modo da evitare che le zanzare possano accedervi per depositare le uova;
4. Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alla attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero, di veicoli e macchinari:
- Di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nelle pertinenze interne ed esterne delle rispettive attività;
5. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro:
- Di stoccare i pneumatici (dopo averli svuotati da eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto o in containers o, se all'aperto, di proteggerli con teli plastici impermeabili in modo da evitare qualsiasi accumulo e ristagno di acqua al loro interno;
6. Ai responsabili dei cantieri:
- Di evitare raccolte di acqua in bidoni, fusti ed altri contenitori o di assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la disponibilità;
 - Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi anche e soprattutto in caso di sospensione del cantiere;
 - Di provvedere, durante gli scavi, ad evitare qualunque ristagno di acqua sia durante gli scavi di trincea che all'interno del manufatto. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni sopracitate, dovranno essere effettuati interventi di disinfestazione.
7. Ai titolari e/o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche:
- Di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte di acqua

stagnante. Nel caso in cui fossero presenti depositi di acqua non eliminabili per i quali non è possibile applicare le indicazioni precedenti, dovranno essere effettuati trattamenti di disinfestazione utilizzando gli appositi prodotti antilarvali.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, la trasmissione alla Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale di Governo e a :

- Comando Stazione Carabinieri di Marigliano;
- Commissariato di Polizia di Stato di Nola;
- Comando della Polizia Municipale di Marigliano;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Nola.

AVVERTE

8. che il Comando di Polizia Locale risulta preposto al controllo di ottemperanza della presente Ordinanza;
9. che l'inottemperanza alla presente comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000;
10. che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge del 07.08.1990 n. 241, avverso il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg.60 (sessanta) ed entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Il Sindaco

Dott. Gaetano Bocchino

